

del due agosto 2022

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29/07/2022

DELL' ASSOCIAZIONE MONTORIO SOGNA ETS "



Oggi, 28/07/2022, alle ore 19.00, in Verona, presso le aule parrocchiali in Piazza delle Penne Nere, 3, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione MONTORIO SOGNA ETS con il seguente O.d.G.:

1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall' Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con lettera del 04/07/2022 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.
2. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente Paola Borghero che chiama a fungere da segretaria Angela Cenzone, che accetta. La Presidente, constatata la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci prevista dall'articolo 5 dello Statuto Sociale e dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., la Presidente espone all'Assemblea che è necessaria una revisione dello statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall' Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con lettera del 04/07/2022 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.

Dopo una breve discussione lo Statuto, viene posto ai voti e viene integralmente approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, così come da allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 19.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Verona, 28.7.2022

La Presidente

Paola Borghero

La Segretaria

Angela Cenzone

Registrazione dell'Entrata - Ufficio di Stato
Allegato Statuto 3 IN
Liquante
2666
Statuto
D. L. S. 11/17

per Il Direttore
Il Funzionario incaricato
Enzo Zonari





STATUTO SOCIALE

Art.1 – Costituzione –

A norma del decreto leg.vo n. 117/2017 e dell'art. 39 e segg. Del Codice Civile e è costituito nella forma del Comitato (Ente del Terzo Settore) - non a scopo di lucro – secondo principi di democraticità e non discriminatori – denominato “**MONTORIO SOGNA –ETS**. L’uso dell’acronimo ETS, obbligatorio nella denominazione e in ogni comunicazione pubblica, è subordinato all’iscrizione nel REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE previsto dal decreto leg.vo n.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).

Il Comitato ha sede in Verona, Piazza delle Penne Nere, 3. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi operative o amministrative anche altrove; l’assemblea dei soci potrà modificare la sede legale senza che ciò costituisca modifica statutaria.

Art.2 – Premessa, Scopo, Attività

Il Comitato, costituito ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ha come **scopo** la realizzazione della seguente attività d’interesse generale prevista dall’art. 5 del medesimo decreto

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Pertanto il Comitato svolgerà le seguenti attività:

raccolta fondi per permettere lo svolgimento delle attività della comunità della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore in Santa Maria Assunta, in particolare finanziando i lavori di ristrutturazione e allestimento degli spazi parrocchiali per renderli adatti a questo fine.

I locali e gli spazi esterni ospiteranno infatti attività di interesse generale (formative, ricreative e di carità) indirizzate a tutta la comunità e organizzate anche da altri enti del Terzo settore (es. Caritas, San Vincenzo...).

I locali e gli spazi esterni ospiteranno infatti attività di interesse generale (formative, ricreative e di carità) indirizzate a bimbi, giovani, famiglie, anziani e organizzate anche da altri enti del Terzo settore.

Alcuni esempi: Grest, catechismo, proiezione di film, cene comunitarie, incontri di formazione, doposcuola, incontri del Movimento Ragazzi e Giovani, incontri Ado, eventi musicali, di prosa, eventi culturali. Attività ispirate all'accoglienza anche di fasce o soggetti in difficoltà a vario titolo, affinché possano sentirsi comunità.

Gli spazi potranno anche ospitare attività di carità e di aiuto (es. gruppo missionario, Caritas, San Vincenzo...).



Il Comitato opererà in rete con Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici e Privati e potrà stipulare convenzioni, contratti, aderire ad associazioni temporanee di impresa, consorzi e quanto altro necessario alla realizzazione degli scopi sociali.

Il Comitato potrà inoltre, nei limiti delle previsioni dell'art.6 del decreto leg.vo n.117/2017, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, comunque secondarie e strumentali alle stesse.

Il Comitato può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al

fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art.3 - Soci/e -

I/le Soci/e sono le persone fisiche che, condividendo gli scopi del COMITATO, collaborano alle attività associative e/o usufruiscono dei servizi del COMITATO stesso, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Lo status di associato è a carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli art. 13-14-15 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere socie anche le persone giuridiche purché Enti del Terzo settore o non a scopo di lucro.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi del Comitato e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività del Comitato e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali del Comitato;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Comitato;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Gli associati/e hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi del Comitato previa richiesta scritta al presidente che metterà a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art.4 - Organi Sociali -

Sono organi del COMITATO:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente
- il/la Vicepresidente
- l'organo di controllo e Revisore legale dei conti

Art.5 - Assemblea -

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e le socie in regola con il pagamento della quota di adesione e che sono iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale se ricorre per legge.

Spetta all'Assemblea determinare le linee generali e gli orientamenti del Comitato, la determinazione dei programmi operativi del Comitato e la verifica della loro attuazione; l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario; l'approvazione della relazione di missione e l'approvazione del bilancio sociale, se obbligatorio per legge; l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo, la delibera di eventuali modifiche dello Statuto; la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali anche promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti, la deliberazione sull'esclusione degli associati; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; la deliberazione dello scioglimento, la trasformazione, la fusione

o la scissione del Comitato. Ogni Socio/a ha diritto di esprimere un solo voto, con la possibilità di delegare un altro/a socio/a se impossibilitato/a a partecipare.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie e di modifica dello statuto sono valide, in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti, in seconda convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

La convocazione dell'Assemblea avverrà a mezzo lettera, mail, fax purchè comprovante la ricezione inviata a tutti i soci dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Art.6 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.

In particolare: predispone i bilanci annuali di esercizio e il bilancio sociale, qualora ricorra l'obbligo di legge; delibera l'ammissione, la decadenza, il recesso dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; emana l'eventuale regolamento interno del Comitato da approvare in assemblea; determina le quote sociali di adesione e le quote annuali, gli eventuali altri contributi supplementari.

Provvede per l'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari. Istituisce sedi operative e/o amministrative e la modifica della sede legale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti e le delibere sono valide solo in presenza della metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi sociali e i singoli Consiglieri possono essere rieletti.

Art.7 - Presidente e Vicepresidente -

Il Presidente rappresenta del Comitato verso i terzi; ha la firma legale del Comitato e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto del Comitato; può accendere conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale

del Comitato. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

I poteri di firma possono comunque, per singoli atti, quali le operazioni bancarie, essere delegati anche a soci del Comitato.

Art.8 - Delibere -

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

Art.9- Organo di controllo -

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o comunque quando se ne ravvisi l'opportunità

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Fede. Profumo

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, il Comitato deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.10 - Quote -

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita del Comitato versando la quota associativa annuale e versando eventuali contributi supplementari, partecipando e promuovendo alle iniziative conformi alle finalità del Comitato.

Art.11 - Ammissione -

Chi intende essere ammesso come Socio/a deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito e la comunicazione di accettazione deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni e annotata nel libro soci.

Il Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio che ha proposto la domanda di ammissione socio può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte; l'assemblea se non appositamente convocata, dovrà deliberare in occasione della successiva convocazione.

Art.12 - Cessazione -

I soci cessano di appartenere al Comitato per recesso, per decadenza o per esclusione.

Art.13 - Recesso -

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività del Comitato. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l'accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Decadenza -

Il Socio decade automaticamente se non è in regola con i versamenti delle quote associative per 1 (uno) anno.

Art.15 - Esclusione -

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle del Comitato;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso il Comitato;

d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art.16 - Diritti -

I Soci che cessano di appartenere al Comitato per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate.

Art. 17- Volontari/e

I volontari e le volontarie sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite del Comitato, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/le volontari/e possono essere rimborsate dal comitato soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Comitato.

Il Comitato deve assicurare i/le volontari/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18- Apporti di lavoro degli associati e/o di terzi

Il Comitato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e secondo le previsioni dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 anche avvalendosi dei propri associati.

Art.19 - Esercizio Sociale e Bilancio consuntivo/rendiconto economico finanziario e Bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il bilancio o rendiconto economico finanziario redatto secondo le disposizioni dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato entro i termini di legge nel Registro Unico del Terzo Settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

Il Comitato deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

Il Comitato deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 20- Libri sociali

Il Comitato deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente che metterà a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

Art.21 - Patrimonio Sociale - Risorse Economiche – Divieto di distribuzione dell'utile

Il patrimonio del Comitato comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle finalità statutarie.

È comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Il Comitato trae le proprie risorse economiche, oltre che dalle quote associative e gli eventuali contributi associativi supplementari richiesti ai soci, dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, secondo le previsioni del decreto leg.vo n. 117/ 2007, ovvero tramite servizi erogati a soci o terzi, anche in regime di accreditamento, convenzione, contrattualizzazione anche con Pubbliche Amministrazioni nazionali, dell'Unione Europea, straniere, organismi di diritto internazionale; fondi pervenuti a titolo di raccolta fondi, sponsorizzazioni, liberalità e ogni altra modalità ammissibile dal Codice del Terzo Settore.

Art.22 - Scioglimento e destinazione del patrimonio -

In caso di scioglimento o estinzione del Comitato, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ai sensi dell'art. 21, comma 3 del C.C., il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe individuati dall'Assemblea all'atto di scioglimento o, in mancanza di tale decisione, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.23 - Clausola compromissoria -

Su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con il Comitato in relazione alle attività sociali, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di ulteriore disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittori.

ART. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non disposto dallo statuto, il D.Lgs. 117/17 in materia di terzo settore e, per quanto compatibile, il Codice civile, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Roberto Ruffino



